

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Casa della Divina Misericordia - ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata "Casa della Divina Misericordia - ODV" che non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Mammola (RC), in Vico Palestro, 17, svolge la propria attività nella Regione Calabria e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

La "Casa della Divina Misericordia - ODV" è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del DLgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- b) interventi e prestazioni sanitarie
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali collabora con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione con Enti private, Cooperative altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Nello specifico per la realizzazione di tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende svolgere le seguenti azioni:

- Promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, centro diurno, centro di riabilitazione o altro tipo di istituto per anziani e persone di qualsiasi età bisognose di assistenza per motivi fisici, psichici o sociali;
- Fornire assistenza domiciliare, morale e materiale alle persone bisognose, nonché sostegno e attività di sostegno domiciliare o in strutture;
- Promuovere l'assistenza sociale nella realizzazione di qualsiasi attività individuale o collettiva tendente al raggiungimento del benessere del singolo e della comunità;
- Favorire la nascita e la crescita dei rapporti interpersonali per migliorare l'inserimento sociale delle persone bisognose;
- Promuovere attività di volontariato a favore della comunità;
- Realizzare interventi di prevenzione all'isolamento sociale ed al decadimento fisico e cognitivo con servizi e attività che promuovono l'invecchiamento attivo;
- Promuovere lo scambio intergenerazionale di cultura e tradizioni anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi per la socializzazione e la valorizzazione del territorio con la produzione di attività artistiche, ricreative, artigianali;
- Realizzazione di laboratori artistici, musicali, teatrali, di espressione corporea e ginnastica dolce, pittura, scultura, cinematografici, fotografici, di giardinaggio ed ogni attività creativa volta a favorire la socializzazione e la piena espressione della fantasia personale;
- Partecipazione e realizzazione di progetti sociali anche con l'accreditamento al Servizio Civile Nazionale;
- Promozione della cultura della legalità anche mediante la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'ODV, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017.

Le attività diverse sono determinate dal Comitato Direttivo, sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e con l'utilizzo delle risorse volontarie e gratuite in rapporto alle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

SOCI Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

 2

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del DLgs 117/2017 le spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione (art. 46 del DPR 445/2000) purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il CD deliberi sulle tipologie di spese e le attività ammesse per il rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio.

La domanda di svolgere attività di volontariato sarà presentata al CD che entro 60 gg ne darà riscontro all'interessato. In caso di rigetto motivato, l'interessato potrà presentare ricorso e ottenere le opportune motivazioni dall'Assemblea.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associative e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e proporre di nuove;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea.

 3

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote annuali e/o i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- donazioni, lasciti o successioni.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, anche in caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associative, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associate;
- approva l'eventuale regolamento delle attività associative;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed egualianza di tutti gli associate (art. 25 c. 2 del CdTS)
- deliberare sull'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

5



La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo avviso sui social media e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in giorno successivo della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (3/4) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, incluso il Presidente, ed è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite

6


dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di cinque mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta mediante comunicazione agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo avviso sui social media e posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di cinque mandati. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del CD, riferendo in merito all'attività compiuta;
- redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigila sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associate.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che sarà presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 23

L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (artt. 30 e 31 CdTs).
Per quanto non contenuto nel presente statuto, dai regolamenti interni e da quanto stabilito dagli organi associative, si applica quanto previsto dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal codice civile.

Il Segretario
Sità Maria Annunziata

Il Presidente
Assunta Sità

I Soci

CASA DELLA DONNA ASSOCIATIVA
Via S. Maria 100
00187 ROMA (RM)
Tel. 06/4714141
P.IVA 0121 0001223900

19/07/2019 N° 1319
GENTE

Reproposito Rosella
Siti

AS.